INTERVENTO Il Sole 24 Ore 17.12.2010

Manca la sperimentazione, non si vietino gli shopper

di **Federico Peres**

Si avvicina il termine previsto dalla legge Finanziaria per il 2007 e molti si interrogano sugli scenari che si apriranno a partire dal 1° gennaio 2011.

Per rispondere occorre richiamare la norma di legge (art. 1 comma 1129 della l.n. 296/2006) secondo la quale «è avviato, a partire dall'anno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili».

Il successivo comma 1130 precisa che il suddetto programma sperimentale va definito con decreto ministeriale concertato «da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari». Tale programma – sempre secondo il comma 1130 – era «finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario».

Il testo della norma è chiaro: il legislatore, attraverso una norma programmatica, si era dato un obiettivo da raggiungere, nell'arco di tre anni, mediante l'attuazione di un programma sperimentale (da definire con decreto ministeriale concertato) che avrebbe dovuto individuare le misure da introdurre progressivamente al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il decreto ministeriale non è, però, stato emanato e, di conseguenza, non è stato né definito né attuato il programma sperimentale voluto dal legislatore.

Ne consegue che, in forza della richiamata disposizione di legge, dal 1° gennaio 2011 non sembra possa entrare in vigore divieto alcuno.

Va inoltre ricordato che l'articolo 18 della Direttiva 94/62/CE prevede la libera circolazione degli imballaggi (come gli shoppers) all'interno dei paesi dell'Unione, con la conseguenza che ogni eventuale limitazione a questa libera circolazione deve essere, innanzitutto, proporzionata con gli obiettivi che si intendono perseguire e valutata attraverso una esame complessivo costi/benefici; aspetti cruciali che, si ritiene, avrebbero dovuto trovare adeguata considerazione all'interno del suddetto programma sperimentale che, anche per questa ragione, risulta imprescindibile.

LA SITUAZIONE

Mai attuata la fase transitoria prevista per limitare l'uso dei sacchetti di plastica Impossibile ora lo stop

Partner studio Brutti e associati

© RIPRODUZIONE RISERVATA